



UNIVERSITÀ DI PISA

Accordo integrativo in tema di trattamento attività di vigilanza

Premesso:

- a) che tra le numerose attività, che l'Ateneo espleta, alcune necessitano di apposita vigilanza da parte di unità del personale tecnico amministrativo;
- b) che le parti hanno ravvisato la necessità di adottare una disciplina univoca in relazione allo svolgimento delle suddette attività di vigilanza;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Il presente accordo regola il trattamento giuridico ed economico relativo ai componenti dei comitati di vigilanza per le attività espletate (in presenza e/o da remoto) svolte dal personale tecnico amministrativo durante:
 - a) le prove scritte di selezioni pubbliche per il reclutamento di personale tecnico amministrativo;
 - b) le progressioni economiche orizzontali del personale tecnico amministrativo;
 - c) i test di valutazione di tipo TOLC;
 - d) le prove di ammissione alle Scuole di specializzazione;
 - e) i concorsi di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato;
 - f) gli esami finali del percorso formativo PF24;
 - g) gli esami di Stato di abilitazione alle professioni;
 - h) tutti i seggi elettorali (a titolo di esempio ma non esaustivo- l'elezione dei rappresentanti negli Organi accademici del personale e della componente studentesca, elezione dei direttori/presidenti dei consigli e/o giunte dei dipartimento/centri/sistemi, rappresentanze sindacali unitarie, rappresentanti lavoratori per la sicurezza).
- 2) Le attività di vigilanza, di cui al precedente articolo 1, sono remunerate con un'indennità di € 50,00, da intendersi giornaliera e onnicomprensiva;
- 3) Nel caso in cui la sede di svolgimento della prova sia al di fuori della sede di servizio (*per "sede di servizio" si intende il comune sede dell'Ateneo*) sarà garantito un servizio di trasporto dalla sede di servizio alla sede di svolgimento della prova con relativo servizio di ristoro. Qualora vi sia un impedimento per l'Ateneo nell'assicurare i citati servizi verrà corrisposto, in alternativa, il trattamento di missione.

- 4) Nelle giornate di espletamento delle attività di cui all'articolo 1 al personale coinvolto non può essere riconosciuta maggior presenza e/o lavoro straordinario. Solo per le vigilanze svolte nella giornata del sabato al personale coinvolto è riconosciuta la maggior presenza;
- 5) Al personale individuato per l'espletamento delle attività previste per i comitati di vigilanza di cui all'articolo 1 è riconosciuto il buono pasto, nel caso in cui le attività eccedono le 7 ore e 30 minuti comprensive di una pausa pranzo di 30 minuti autocertificabili.
- 6) Il presente contratto integrativo decorre per le attività di vigilanza svolte dal primo gennaio 2024.

Pisa, 30 ottobre 2023

IL PRORETTORE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE

f.to Aldo Petrucci

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Marco Billi

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Rosario Di Bartolo

FLC CGIL

f.to Pasquale Cuomo

CISL FEDERAZIONE SCUOLA,
UNIVERSITA', RICERCA

f.to Massimo Cagnoni

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

f.to Ivonia Salituri

SNALS CONFISAL

f.to Sandro Scatena